



V.I.D.A. Onlus
Via Benedetto Croce, 6
Roma

Codice Fiscale 93075490610

Verbale di Assemblea del 01 settembre 2023

In data 01 settembre 2023 alle ore 15:00, si è riunita presso la sede operativa in Via Re Martino 84/A - Catania, l'Assemblea dell'Associazione V.I.D.A. Onlus., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Padre Arquimedes Sanchez Gines Legale Rappresentante che, constatato che sono presenti tutti i soci aventi diritto di voto dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di prima convocazione e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Signor Cerimoniale Antonio Rosario

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore fondamentale per iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di acquisire la tipologia di ETS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16:30



Il Presidente

Arquimedes Sanchez

Il segretario verbalizzante

Antonio Rosario

Via Benedetto Croce, 6 - 00142 Roma Italia CF. 93075490610
www.vida-ong.org



REG.TOTAL NR. 2680
 IL 12/10/2023 RISCOSSIE 200,00
 SERIE 3
 VALENTINA ROSARIA DELLEGNINO (*)
 (*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Santo Giusto)



V.I.D.A. - VOLUNTEERS FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATED

Ente del Terzo Settore

STATUTO

Approvato nell'assemblea dei soci del 01 settembre 2023

TITOLO I

Costituzione e scopi

Articolo 1 - Costituzione

Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, (da qui in avanti indicato come "**Codice del Terzo Settore**"), e degli articoli 14 – 42 del Codice Civile, l'ente acquisisce la denominazione di ente del terzo settore (da qui in avanti indicato come "**Ente del Terzo Settore**" o "**ETS**") e, pertanto, è denominato "V.I.D.A. Volunteers For International Development Associated ETS" (di seguito indicata come "**VIDA ETS**"). L'acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico dopo avere ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("**RUNTS**") ai sensi degli articoli 11 e 22 del Codice del Terzo Settore e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 settembre 2020 n. 106.

Articolo 2 - Sede

VIDA ETS ha sede in Roma, Via Benedetto Croce 6, 00142.

Articolo 3 - Finalità non lucrative

VIDA ETS non ha fini di lucro. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, volontari, lavoratori e collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti per legge.

Articolo 4 - Scopi

Scopo di VIDA ETS è quello di esercitare in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, VIDA ETS si impegna a titolo privato e diretto nella cooperazione allo sviluppo, per dare un contributo concreto e significativo alla soluzione dei problemi di persone, specialmente bambini e giovani, che vivono condizioni di particolare svantaggio economico, sociale e culturale, indipendentemente dall'appartenenza geografica, ancorché con attenzione particolare a Stati sottosviluppati o in via di sviluppo, tra cui prioritariamente l'India, favorendone il progresso umano, economico, sociale e culturale.

VIDA ETS si impegna a lavorare per la promozione di uno sviluppo umano sostenibile, ispirandosi ai principi ed agli insegnamenti della Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica e della solidarietà cristiana.

Articolo. 5 - Attività principali

Per attuare correttamente i propri scopi, ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, VIDA ETS intende svolgere le seguenti attività:

- (a) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- (b) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- (c) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, dei paesi più poveri e meno industrializzati.

Ad eccezione di quanto previsto dal successivo articolo 6 del presente Statuto, VIDA ETS non potrà compiere attività diverse da quelle rientranti nelle categorie sopra elencate.

Sono attività di VIDA ETS:

- (a) sostenimento alla realizzazione di progetti plurisettoriali nei paesi in via di sviluppo; principalmente a favore dell'infanzia abbandonata e dei minori "a rischio";
- (b) svolgimento di attività di studio, ricerca, informazione, sensibilizzazione ed educazione sui problemi dello sviluppo;
- (c) organizzazione e gestione di corsi di formazione, selezione ed impiego, di personale volontario da inviare nei paesi in via di sviluppo o in stato di necessità e per persone provenienti da questi paesi;
- (d) organizzazione e gestione, sia autonomamente, che in collaborazione con altri Enti pubblici o privati, di interventi specifici di promozione e di sviluppo umano, sociale, economico e culturale in area di sottosviluppo;

- (e) tutela dei diritti fondamentali dell'infanzia e dei minori nel mondo, come sancito dalla Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia, migliorando le loro condizioni di vita, non solo provvedendo a bisogni fondamentali quali cibo e assistenza sanitaria, ma anche focalizzando il proprio impegno sull'istruzione e sulla crescita in un ambiente sano;
- (f) organizzazione e sostenimento di iniziative di adozioni morali a distanza;
- (g) promozione della conoscenza, in Italia e all'Estero, delle culture e dei problemi dei paesi in via di sviluppo e sensibilizzazione dell'opinione pubblica su questi temi, anche attraverso la promozione e la realizzazione di attività finalizzate alla raccolta fondi;
- (h) promozione della partecipazione ai suoi progetti di un gran numero di persone, anche attraverso la costituzione di gruppi locali, secondo le modalità stabilite dallo Statuto;
- (i) svolgimento di attività di sostegno in favore di donne in difficoltà, anziani, disabili, malati o famiglie in stato di particolare bisogno o disagio sociale.

Articolo 6 – Attività secondarie e strumentali

Ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, VIDA ETS può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, anche attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente Statuto, a condizione che esse siano coerenti con tali attività e accessorie, collegate e/o strumentali al perseguimento delle stesse o degli scopi di VIDA ETS e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice del Terzo Settore e dai decreti attuativi dello stesso nonché secondo le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

VIDA ETS potrà, altresì, raccogliere fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo, nelle forme e alle condizioni e limiti posti dall'articolo 7 del Codice del Terzo Settore e dei decreti attuativi dello stesso. Tale attività potrà essere esercitata anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

I soggetti che, con donazioni o contributi senza corrispettivo, contribuiscono alle attività di VIDA ETS, potranno essere onorati, a seguito di delibera adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'Assemblea, della qualifica di Sostenitore.

TITOLO II

Norme sul rapporto associativo

Articolo. 7 – Associati

Sono soci di VIDA ETS tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, intendono contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, previa presentazione di formale domanda di adesione, nel rispetto delle modalità di cui al successivo articolo 9. In particolare sono soci di VIDA ETS coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo e deliberato l'adozione del presente Statuto e quelli che, previa domanda, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo con questa qualifica e partecipano alle sue attività. Tali soci sono tenuti al pagamento della quota annuale, condizione per poter esercitare il diritto di voto nelle assemblee di VIDA ETS.

Articolo. 8 – Ammissibilità e carattere aperto

Possono far parte di VIDA ETS tutte le persone fisiche e giuridiche che, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare attivamente alla vita associativa ed al raggiungimento delle finalità e degli scopi della stessa.

Articolo 9 - Procedura di ammissione

Per essere ammessi come soci è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e codice fiscale, impegnandosi al pagamento della quota associativa annuale e al rispetto del presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali; le persone giuridiche indicheranno la ragione sociale, la sede legale, codice fiscale e/o partita Iva e il nome del rappresentante legale.

Sulla domanda di adesione il Consiglio Direttivo delibererà - secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità e attività perseguite e le attività d'interesse generale da VIDA ETS - a maggioranza assoluta entro trenta (30) giorni dalla sua presentazione.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Articolo 10 - Diritti e doveri degli associati

I soci hanno diritto all'utilizzazione di tutte le strutture disponibili ed a partecipare e beneficiare, di tutti i servizi, attività, prestazioni di VIDA ETS, nonché di intervenire nelle assemblee. Solo i soci hanno diritto di voto, purché iscritti da almeno [1] mese nel libro soci e in regola con il pagamento della quota annuale.

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione stabilita dal Consiglio Direttivo ed al pagamento di eventuali quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo. L'accesso ai libri sociali viene svolto presso la sede sociale alla presenza di persona appositamente indicata dal Consiglio Direttivo.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti di VIDA ETS. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità e gli scopi che VIDA ETS si propone.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Articolo 11 - Cause di cessazione del rapporto associativo

Lo status di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Il recesso viene esercitato mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo da inviarsi con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato, ma non libera - salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo - il recedente dall'obbligo di corrispondere la quota associativa per l'anno in corso né dà diritto alla ripetizione di quanto già corrisposto.

I soci sono esclusi quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali, quando pongano in essere comportamenti contrari agli scopi di VIDA ETS, quando si rendano morosi del pagamento delle quote sociali ovvero quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali a VIDA ETS.

L'esclusione dei soci viene decisa, con delibera motivata, a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo.

Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre trenta (30) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso il socio escluso può proporre esclusivamente appello all'Assemblea, entro e non oltre nel termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea dovrà svolgersi entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto né diritto di elettorato attivo e/o passivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio di VIDA ETS.

TITOLO III

Norme sul volontariato

Articolo 12 - Dei Volontari e dell'attività di volontariato

I volontari e/o l'associato volontario sono persone fisiche che condividono le finalità di VIDA ETS e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con VIDA ETS. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da VIDA ETS. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 200 n. 445, purché non superino l'importo di Euro 10 (dieci) giornalieri e di Euro 150

(centocinquanta) mensili e il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso ai sensi dell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore. VIDA ETS deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o soci, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

VIDA ETS deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO IV

Organi sociali

Articolo 13 – Organi sociali

Gli organi di VIDA ETS sono:

- (a) L'Assemblea dei soci;
- (b) Il Consiglio Direttivo;
- (c) Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- (d) L'Organo di Controllo e/o l'Organo di Revisione legale dei conti, al verificarsi delle condizioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore.

Delle obbligazioni contratte da VIDA ETS rispondono, oltre VIDA ETS stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto della stessa. I Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto dell'articolo 28 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 14 – L'Assemblea dei soci: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

Ciascun socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per socio. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata per iscritto e con avviso affisso nei locali di VIDA ETS almeno dieci (10) giorni prima della riunione; la convocazione dovrà contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario, salvo eventuale proroga della scadenza.

L'Assemblea può essere, inoltre, convocata: (i) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo; (ii) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) dei soci. In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, ove nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente (ove nominato) o da altro socio individuato in sede di riunione assembleare a maggioranza dei presenti.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario ovvero dal Notaio nei casi previsti dalla legge ovvero qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede sociale.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: (i) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi

assembleari oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 15 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea:

- (a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- (b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, tra i quali il Consiglio Direttivo;
- (c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- (d) approva il bilancio;
- (e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- (f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- (g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- (h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- (i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- (j) decide l'apertura di eventuali sedi secondarie e/o operative;
- (k) delibera tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- (l) delibera, su istanza dell'aspirante associato, a seguito di rigetto della relativa domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie di cui alle lettere (g) ed (h) sopra; l'Assemblea ordinaria delibera su tutte le altre materie.

Articolo 16 – Quorum costitutivi e deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo ventiquattro (24) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci e delibera validamente a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; la seconda convocazione può avere luogo ventiquattro (24) ore dopo la prima convocazione. È fatto salvo il quorum rafforzato di cui all'articolo 26 dello Statuto.

Articolo 17 – Votazione

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei presenti.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto. Il diritto di voto sarà esercitato dal socio minorenne attraverso i propri genitori o comunque da chi esercita la potestà genitoriale e/o la legale rappresentanza.

Le persone giuridiche intervengono con diritto di voto alle assemblee nella persona del Rappresentante Legale o suo delegato.

Articolo 18 – Componenti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, i cui componenti sono pari a tre e vengono eletti dall'Assemblea che stabilisce altresì la durata in carica nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, è composto da:

- (a) un Presidente, che agisce anche in qualità di rappresentante legale di VIDA ETS a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio;
- (b) un Vicepresidente;
- (c) un Consigliere, che assumerà altresì la carica di segretario e tesoriere.

I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e l'incarico è gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto di VIDA ETS, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina.

La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo è scelta tra i soci.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione individuando il sostituto nell'elenco dei candidati Consiglieri non eletti durante l'Assemblea. La sostituzione così effettuata deve essere ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla sostituzione mediante nuova nomina assembleare.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite senza indugio al rinnovo dell'intero organo attraverso una nuova nomina assembleare.

Articolo 19 – Convocazione e funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e comunque almeno ogni tre mesi. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. La convocazione è effettuata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica e con qualsiasi mezzo atto ad attestarne la ricezione, con almeno otto (8) giorni di anticipo (ovvero 2 giorni di anticipo in caso di urgenza) e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. Alle sedute del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i membri dell'organo di controllo (ove nominato).

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti.

I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività di VIDA ETS in modo proattivo e responsabile.

Articolo 20 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo deve, *inter alia*:

- (a) approvare regolamenti, procedure e mansionari;
- (b) stabilire strategia ed indirizzi di VIDA ETS ed approvare il programma annuale di attività;
- (c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- (d) stipulare atti e contratti di ogni genere, inerenti all'attività sociale;
- (e) redigere i bilanci o rendiconti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- (f) deliberare circa l'ammissione, la sospensione e l'esclusione dei soci;
- (g) determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- (h) firmare e sottoscrivere accordi, contratti, convenzioni anche con governi e Stati esteri;
- (i) assumere e licenziare il personale dipendente, nonché decidere gli incarichi ai collaboratori con prestazione continuativa;
- (j) svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto di VIDA ETS.

In particolare, il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile di VIDA ETS redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il bilancio o rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 21 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

Nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea nomina l'organo di controllo, composto da un unico membro e un supplente, scelti fra gli associati o terzi tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 del Codice Civile. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato agli atti di VIDA ETS.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'articolo 2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno di VIDA ETS.

Articolo 22 Competenza dell'organo di controllo

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile di VIDA ETS, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, nella figura del presidente o suo delegato, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Articolo 23 L'organo di revisione

Nei casi previsti dalla legge ovvero qualora ritenuto opportuno dall'Assemblea dei soci, la stessa nomina un organo di revisione monocratico, individuato fra gli associati o i terzi. Il soggetto che riveste la carica di organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato agli atti di VIDA ETS.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova nomina da parte dell'Assemblea. L'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Il soggetto che riveste la carica di organo di revisione non può ricoprire altre cariche all'interno di VIDA ETS.

Articolo 24 - Rappresentanza

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la rappresentanza di VIDA ETS ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 36 del Codice Civile. In caso di sua assenza o di impedimento, il Vicepresidente agisce in sua vece.

TITOLO V

Patrimonio, bilancio di esercizio e libri sociali

Articolo 25 - Patrimonio

Il fondo patrimoniale di VIDA ETS è indivisibile ed è costituito:

- (a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà di VIDA ETS;
- (b) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- (c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- (d) da tutti i proventi conseguiti da VIDA ETS per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale;
- (e) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

Articolo 26 – Destinazione del patrimonio

Il patrimonio di VIS ETS, comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.

Articolo 27 - Bilancio

Il bilancio, oppure il rendiconto al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'assemblea dei soci per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo in sede di riunione ordinaria.

Il Consiglio Direttivo documenta, nella nota integrativa al bilancio o in un'annotazione in calce al rendiconto, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto.

Articolo 28 – Libri sociali

VIDA ETS deve tenere:

- (a) il libro dei soci;
- (b) il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea;
- (c) il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo.

La tenuta e l'aggiornamento dei predetti libri sociali sono demandati al Consiglio Direttivo.

VIDA ETS deve altresì tenere il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo e/o dell'Organo di Revisione legale dei conti, qualora questi siano stati nominati. La tenuta e l'aggiornamento di tali libri sociali sono demandati ai rispettivi Organi.

VIDA ETS può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e deve iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. La tenuta e l'aggiornamento di tale registro sono demandati al Consiglio Direttivo.

TITOLO VI

Scioglimento, devoluzione del patrimonio e disposizioni finali

Articolo 29 - Scioglimento

Lo scioglimento di VIDA ETS deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci aventi diritto.

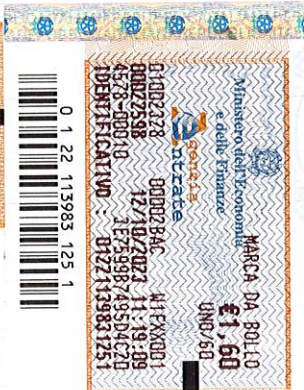
In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi, e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto all'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 30 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso nonché il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.

Articoli 31 – Norme transitorie

Il presente Statuto entrerà in vigore e sarà efficace nei rapporti con i terzi, dopo che VIDA ETS abbia ottenuto l'iscrizione al RUNTS ai sensi degli articoli 11 e 22 del Codice del Terzo Settore e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 settembre 2020 n. 106 ed a seguito dell'abrogazione della normativa che disciplina le ONLUS.



Argimedes Sainder

